

Nel caso in cui, pur rimanendo all'estero a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali del paese di destinazione o di invio, lo/la studente/ssa sia stato/a obbligato/a dall'ente ospitante a sospendere la sua mobilità e abbia già ricevuto comunicazione che non sarà rilasciata alla fine della mobilità una certificazione di frequenza ininterrotta (*determinazione da comunicare obbligatoriamente e tempestivamente all'UMI*), si configura una **sospensione per causa di forza maggiore COVID-19 e il beneficiario potrà riprendere la mobilità già autorizzata in un momento successivo, concludendola entro il termine ultimo del 30 novembre 2021. Nel frattempo lo/la studente/ssa potrà seguire a distanza le lezioni UniCT e sostenere i relativi esami sin da subito con il riconoscimento degli stessi come sostenimenti previsti dal regolare piano di studi. Eventuali esami non sostenuti o sostenuti parzialmente, tirocini non svolti o svolti parzialmente o ricerche per tesi non effettuate o effettuate parzialmente, regolarmente inseriti nell'AP, potranno essere completati alla ripresa della mobilità. Esclusivamente nel caso in cui non sia più possibile completare l'attività didattico/pratica o gli esami neanche in modalità a distanza, questi ultimi, se superati/svolti parzialmente a decorrere dal 4 marzo 2020 (data del DPCM con cui viene decretata la sospensione delle attività didattiche nelle università italiane) fino alla fine dell'emergenza COVID-19 attestata dall'università/ente di accoglienza, potranno eccezionalmente essere riconosciuti per il totale dei crediti approvati nell'AP. Ciò sarà possibile anche se tali attività siano state svolte in un tempo inferiore a quello previsto dall'AP e non siano state completate. Per poter essere riconosciute, le prove parziali dovranno essere inserite nella RF rilasciata dall'università ospitante.**

Per quanto attiene gli aspetti finanziari, essendo lo/la studente/ssa stato/a costretto/a a restare all'estero a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali del paese di destinazione o di invio, lo/a stesso/a riceverà la borsa per il periodo di permanenza all'estero comprensivo del periodo di sospensione. Eventuali costi aggiuntivi, collegati direttamente ed esclusivamente alla situazione di emergenza COVID-19, rispetto ai quali può essere dimostrata, con documenti d'appoggio, l'evidenza dell'impossibilità del rimborso o del recupero, potranno essere coperti nei limiti della sovvenzione concessa al beneficiario per la singola mobilità.